REGOLAMENTO (CEE) N. 202/90 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1990

relativo all'applicazione del regime di aiuto alla produzione di talune varietà di granturco duro vitreo al Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di l'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3 ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 (3), prevede all'articolo 10 bis la concessione di un aiuto alla produzione di granturco duro vitreo di qualità pregiata, coltivato nelle regioni più idonee della Comunità, per la durata di tre campagne ; che, a norma dell'articolo 261 dell'atto di adesione, il regolamento (CEE) n. 2727/75 non si applica al Portogallo fino al 1° gennaio 1991 ;

considerando che applicando detto regime solo a partire dal 1991 non sarà possibile conseguire gli obiettivi desiderati in Portogallo ; che è opportuno pertanto prevedere l'applicazione immediata del regime in questo paese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regime previsto all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75 si applica nelle regioni più idonee del Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

(1) Parere reso il 19 gennaio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(3) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.